

PS10091 – ELENCOGIALLE.IT-INSERZIONE DATI

Provvedimento n. 25974

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 aprile 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. DATI TELECOM S.L. (di seguito, anche Dati Telecom), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo. Tale società, con sede a Barcellona (Spagna), gestisce la banca dati *on line* denominata “ElencoGialle”, accessibile tramite il sito internet www.elencogialle.it in lingua italiana, contenente informazioni su distinte categorie di soggetti che esercitano attività di impresa in Italia. Il professionista non ha fornito i propri dati contabili nel corso del procedimento.
2. Lega Consumatori Rovigo e Federconsumatori delle Province di Rimini, Arezzo e Lucca, in qualità di segnalanti.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. La pratica commerciale posta in essere da Dati Telecom consiste nell'aver iscritto, unilateralmente e a loro insaputa, i dati aziendali di imprese italiane, tra cui figurano anche microimprese ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *d-bis*), del Codice del Consumo, in un *database* presente esclusivamente *online* sul sito internet www.elencogialle.it, al solo fine di promuovere la sottoscrizione di un abbonamento biennale ad un servizio di annunci pubblicitari a pagamento.
4. Il professionista spagnolo, in particolare, con il pretesto di far verificare e correggere alle microimprese, eteronomamente preiscritte, i dati inseriti nel database telematico denominato “*ElencoGialle*”, procede all'invio nei loro confronti di una comunicazione che, per la veste formale con cui viene presentata, è atta a condizionare indebitamente il processo decisionale dei destinatari inducendoli a sottoscrivere un abbonamento oneroso di durata biennale. Il professionista spagnolo compulsa, quindi, le anzidette microimprese inviando loro solleciti di pagamento e minacciando di adire le autorità giudiziarie per recuperare il credito indebitamente vantato.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO**1) L'iter del procedimento**

5. In relazione alle condotte sopra descritte, coerentemente riportate nelle oltre cinquanta segnalazioni ricevute dall'Autorità, in data 29 e 30 settembre 2015 è stato comunicato alle Parti

l'avvio del procedimento istruttorio n. PS10091¹ per possibile violazione degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettere *d*) ed *e*), nonché 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo.

6. In sede di avvio del procedimento è stata ipotizzata l'aggressività della pratica commerciale sopra descritta.

7. Al professionista, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stata anche inviata una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento.

8. Il professionista nel corso dell'istruttoria non ha prodotto alcuna memoria.

9. In data 21 gennaio 2016 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria², fissata per il 15 febbraio 2016, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

10. Dati Telecom non ha fatto pervenire alcuna memoria conclusiva.

2) Le evidenze acquisite

i) La presenza delle microimprese tra i destinatari della pratica commerciale

11. Con particolare riguardo all'attività commerciale svolta da Dati Telecom, nonché alla luce delle informazioni rinvenibili dal sito *internet www.elencogialle.it*, si evince che il professionista spagnolo inserisce all'interno del proprio *database* telematico prevalentemente dati relativi a microimprese.

12. La presenza delle microimprese tra i destinatari della pratica commerciale in questione trova, inoltre, conferma nei documenti acquisiti agli atti del fascicolo istruttorio³, che evidenziano tra i segnalanti la presenza di imprese di dimensioni molto ridotte, anche a gestione familiare, riconducibili alla nozione di cui all'art. 18, comma 1, lettera *d-bis*), del Codice del Consumo che definisce le microimprese "*entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003*".

ii) La raccolta dei dati delle microimprese e il loro utilizzo ai fini della pre-iscrizione nella banca dati telematica di Dati Telecom e dell'invio della comunicazione commerciale

13. Dai documenti in atti è emerso che Dati Telecom svolge un'attività di raccolta e pubblicazione dei dati relativi prevalentemente a microimprese, operanti nei più svariati settori economici.

14. L'attività di raccolta, in particolare, avviene senza che le microimprese siano previamente informate circa il trattamento che il professionista intende fare dei loro dati, sia per ciò che riguarda la preiscrizione nel *database* telematico, che viene realizzata a loro totale insaputa, sia per quanto concerne l'utilizzo delle informazioni raccolte ai fini dell'invio della comunicazione commerciale non richiesta.

15. Inoltre, come si evince dalle segnalazioni agli atti, l'iniziale attività di raccolta dati viene utilizzata dal professionista anche per la redazione del modulo allegato alla comunicazione commerciale inviata alle microimprese, nel quale tuttavia i dati aziendali delle stesse sono riportati in maniera parzialmente incompleta o errata.

¹ Cfr. docc. n. 74, 75, 76, 77 e 78 del fascicolo.

² Cfr. docc. n. 80, 81, 82, 83, 84 e 85 del fascicolo.

³ Cfr., in particolare, docc. n. 5, 8, 10, 14, 21, 27, 33 e 36.

iii) Le modalità impiegate da Dati Telecom per presentare la propria offerta commerciale

16. Dati Telecom contatta per la prima volta le microimprese che ha previamente iscritto nella propria banca dati telematica, presente sul sito *internet* www.elencogialle.it, con l'invio mediante posta cartacea di una comunicazione commerciale contenente anche una sezione destinata all'espletamento dell'attività di correzione e/o aggiornamento dei dati aziendali preregistrati⁴.

17. Dai documenti agli atti⁵ risulta che la comunicazione commerciale inviata alle microimprese presenta una veste grafica che conferisce preminente rilievo all'intestazione "*ElencoGialle.it*". In particolare, i segnalanti, operanti nei più svariati settori merceologici e che hanno già in precedenza stipulato un contratto con la società Seat Pagine Gialle per l'iscrizione negli elenchi delle Pagine Gialle, hanno ricevuto una lettera in cui si legge "**La vostra iscrizione nelle Pagine Gialle di categoria***. *Egregi Signore e Signori, Vi invitiamo a compilare e spedire il seguente modello, verificandone la correttezza dei dati da voi forniti per garantirne una corretta pubblicazione. Per eventuali modifiche o correzioni vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo inoltrandolo via fax o posta*". In basso un asterisco precisa: "*Descrizione delle prestazioni. La vostra iscrizione dovrà contenere tutti i dati societari e di contatto come sempre indicati. Le condizioni generali del contratto si trovano sul sito web. La pubblicazione avverrà esclusivamente dopo la ricezione del presente modulo firmato*".

18. Il suddetto modulo, una volta firmato, costituirebbe la sottoscrizione di un abbonamento biennale ad un servizio di annunci pubblicitari a pagamento. Sulla stessa pagina, nella colonna di destra, con caratteri più piccoli, è scritto: "*con le informazioni verificate e complete garantiamo la pubblicazione regolare dei vostri dati aziendali. Vi preghiamo di verificare gli estremi dell'iscrizione della vostra impresa commerciale e di inviare il modulo completato e firmato via fax al: 02 72546400 oppure via posta alla Dati Telecom SL, via Torino, 2 – 20123 Milano. Elenco Prestazioni: pubblicazione di categoria, azienda, via, CAP, luogo, numero di telefono, fax, indirizzo email e sito web. Il canone mensile è di 39.80 euro al mese più IVA. La durata è di 24 mesi. Pagamento anticipato. La vostra iscrizione nell'URL: www.ElencoGialle.it avverrà entro pochi giorni lavorativi dalla ricezione dei vostri dati*".

iv) Il servizio di annunci pubblicitari a pagamento

19. Dai documenti in atti emerge che successivamente al re-invio del modulo sottoscritto e rettificato, o anche a seguito del mero re-invio del modulo senza alcuna aggiunta o rettifica⁶, Dati Telecom procede a far recapitare alle microimprese la fattura di pagamento di importo pari all'intero biennio di durata dell'abbonamento⁷.

20. In particolare, Dati Telecom si serve del sito *internet* www.elencogialle.it per preregistrare i dati aziendali delle microimprese, creando all'uopo degli *account* telematici. Il professionista spagnolo, inoltre, dopo aver ricevuto il modulo dalle imprese contattate, provvede ad inserire negli *account* già esistenti le eventuali ulteriori informazioni aziendali, in quanto in ciò si sostanzia il servizio a pagamento reso alle microimprese coinvolte dalla pratica commerciale in questione.

⁴ Cfr., in particolare, doc. n. 3, 9, 35, 40, 49.

⁵ Cfr., in particolare, docc. nn. 17, 24, 25, 29, 32, 34, 40.

⁶ Cfr. doc. n. 10, 11, 13, 25, 29, 42.

⁷ Cfr., in particolare, docc. nn. 11, 12, 13, 24, 29, 34, 40.

v) Le modalità con le quali Dati Telecom procede all'invio degli avvisi e solleciti di pagamento congiuntamente alla minaccia di intraprendere azioni legali

21. Dati Telecom, successivamente alla ricezione dei moduli sottoscrizione secondo le modalità descritte al punto precedente, procede all'invio di una fattura, con funzione di avviso di pagamento, per un importo pari a 955,20 euro, equivalente al corrispettivo dovuto per due anni (euro 39,80 al mese) da pagare anticipatamente in un'unica soluzione, più IVA al 21%, per un totale di 1.155,82 euro.

22. Nel caso in cui il professionista non riesca a riscuotere il credito, procede a notificare la richiesta per ritardato pagamento nella quale si legge: *“L'offerta numero [...] che ci avete rinviato firmata e che abbiamo fatturato col numero [...] ad oggi non è stata regolarizzata. Abbiamo rispettato la nostra parte e aggiornato i vostri dati aziendali e le abbiamo pubblicati sulla nostra piattaforma, elencogialle.it. [...] Senza ulteriore avviso, dopo la data di scadenza: [...], la pratica sarà trasmessa al nostro ufficio legale, che eserciterà tutte le misure necessarie per riscuotere il pagamento con aggiunte le spese legali che si sosterebbero”*⁸.

23. Successivamente la micro-impresa riceve una comunicazione in carta intestata della International Inkasso Agency (Divisione Europa), Ufficio legale di Telecom Dati SL, che reca la dicitura: *“la Telecom Dati SL ci ha incaricati di procedere a loro nome riguardo al pagamento della fattura ancora pendente, dovuta a Telecom Dati SL. L'importo totale corrisponde alla Vs. tassa di iscrizione per 24 mesi nel loro elenco, più il 5% di soprattassa per pagamento in mora. 1) **Telecom Dati ha assolto il proprio obbligo pubblicando tutti i dettagli dell'azienda (modulo completo) ed informandovi ripetutamente sull'importo ancora pendente.** La prima volta con una fattura originale, la seconda volta con un avviso di pagamento con relativa comunicazione avvertente che in mancanza si sarebbero adite le vie legali. Finora non è pervenuto alcun pagamento da parte Vostra. [...] **il termine ultimo di pagamento è definitivamente il [...]** data entro cui il pagamento dovrà essere pervenuto presso l'ufficio legale Dati Telecom SL, [...]. Trascorsa questa scadenza la domanda di ingiunzione di pagamento europea verrà inoltrata all'organo giurisdizionale competente senza ulteriore avviso. Alleghiamo alla presente una domanda di ingiunzione di pagamento europea, già compilata, il cui inoltro all'organo giurisdizionale competente implicherà ulteriori costi a carico Vostro”*. Nella suddetta domanda di ingiunzione di pagamento l'organo giurisdizionale indicato è il Tribunale di Milano⁹.

24. La suddetta comunicazione è accompagnata da una fattura nella quale all'importo originario di euro 955,20 vengono applicati euro 47,76 a titolo di *“costo di sollecito 5% tassa di pagamento tardivo”* per un totale di euro 1.002,96 al quale viene applicata l'IVA al 22%, per un totale complessivo di euro 1.223,61¹⁰.

3) Le argomentazioni difensive dei professionisti

25. Dati Telecom non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva nel corso del procedimento istruttorio.

⁸ Cfr. doc. n. 55, 56, 72.

⁹ Cfr. doc. n. 65, 66, 67, 68, 70.

¹⁰ Cfr. doc. n. 65, 66, 67, 68, 70, 71.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

26. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche a mezzo *internet*, in data 17 febbraio 2016¹¹ è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

27. Con parere pervenuto in data 17 marzo 2016, la suddetta Autorità ha espresso le proprie valutazioni circa l'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere la pratica commerciale a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza della medesima, ritenendo che l'utilizzo del mezzo *internet* sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica oggetto del procedimento¹².

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

28. La pratica commerciale contestata al professionista è volta ad indurre le microimprese italiane a ritenersi vincolate ad un abbonamento biennale di annunci pubblicitari a pagamento del valore di 1.155 euro. In particolare, la pratica commerciale posta in essere da Dati Telecom si articola in una pluralità di condotte che consistono nella pre-iscrizione unilaterale e non richiesta dei dati aziendali delle microimprese in una banca dati *online* denominata "*ElencoGialle.it*", al fine di promuovere la sottoscrizione di un servizio non richiesto di annunci pubblicitari a pagamento mediante il ricorso all'indebito condizionamento del processo decisionale delle microimprese, nonché nel ripetuto invio di avvisi e solleciti di pagamento, accompagnati dalla minaccia di adire le vie legali per il recupero coattivo del credito vantato. Tale pratica commerciale, pertanto, integra gli estremi di una violazione degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettera e), nonché 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo.

i) Questioni preliminari

29. In via preliminare va chiarito che la pratica commerciale in esame è idonea a pregiudicare il comportamento economico delle microimprese, in quanto dall'analisi dei documenti agli atti e dal tipo di attività svolta da Dati Telecom risulta che tale pratica commerciale abbia coinvolto anche quei soggetti che rivestono le caratteristiche normativamente stabilite dall'art. 18, comma 1, lettera *d-bis*), del Codice del Consumo, che definisce le microimprese come "*entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003*".

30. Le caratteristiche dell'attività di Dati Telecom, con specifico riferimento al fatto che tale professionista raccoglie ed inserisce nel proprio *database* prevalentemente i dati delle microimprese italiane, sono tali da rendere la pratica commerciale suscettibile di ledere gli interessi economici delle stesse.

ii) Le violazioni poste in essere dal professionista

31. Dati Telecom dà inizio alla propria articolata pratica commerciale procedendo alla raccolta dei dati aziendali delle microimprese italiane, a prescindere dal settore commerciale in cui operano, in maniera unilaterale e non richiesta, sul proprio *database online* denominato "*ElencoGialle*". La

¹¹ Cfr. doc. n. 86.

¹² Cfr. doc. n. 87 del fascicolo.

raccolta di tali dati aziendali e la loro inclusione nel *database online* costituisce, invero, un'attività necessaria prodromica alla pratica commerciale dianzi descritta.

32. Sia l'espedito della preiscrizione non richiesta, che le modalità e i termini adoperati per veicolare la comunicazione commerciale relativa all'offerta del servizio a pagamento, costituiscono elementi sufficienti per condizionare indebitamente il processo decisionale delle microimprese, facendolo sfociare nella sottoscrizione di un servizio non richiesto.

Al riguardo va considerato che la suddetta comunicazione, attraverso la confusoria intestazione "*ElencoGialle.it*" e la dicitura "*La vostra iscrizione nelle Pagine Gialle di categoria*" è idonea a ingenerare un equivoco nella reale identità del mittente del messaggio, considerato anche che i destinatari possono essere ulteriormente tratti in inganno dal fatto di avere in precedenza già stipulato un contratto con la società Seat Pagine Gialle per l'iscrizione nei ben più noti elenchi delle "*Pagine Gialle*".

Inoltre, l'utilizzo di espressioni quali: "*Vi invitiamo a compilare e spedire il seguente modello, verificandone la correttezza dei dati da voi forniti per garantirne una corretta pubblicazione. Per eventuali modifiche o correzioni vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo inoltrandolo via fax ... oppure via posta*" e "*La pubblicazione avverrà esclusivamente dopo la ricezione del presente modulo firmato*", risultano idonee a condizionare indebitamente il processo decisionale dei destinatari. Le microimprese, infatti, sono spinte a realizzare l'attività di verifica e/o aggiornamento dei dati preinseriti e re-invio del modulo firmato sulla scorta del timore di non essere inserite o cancellate dalle "*Pagine Gialle*". A realizzare la pratica commerciale scorretta concorre il fatto che il modulo non presenta in modo chiaro il reale servizio pubblicizzato e che l'inserimento dei dati dell'impresa contattata nel registro telematico è avvenuto all'insaputa di quest'ultima.

33. Le condotte sopra descritte, quindi, costituiscono, alla luce degli elementi sin qui evidenziati, una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.

34. La pratica commerciale si configura, inoltre, in ogni caso aggressiva ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo, in relazione alla condotta realizzata successivamente dal professionista mediante l'invio alle microimprese di ripetuti avvisi e solleciti di pagamento per un servizio non consapevolmente richiesto. Dati Telecom, in particolare, come si evince dai documenti in atti, fa seguire l'invio della fattura di pagamento, relativa all'intero importo del biennio di abbonamento, con il recapito di una comunicazione in carta intestata della International Inkasso Agency (Divisione Europa), Ufficio legale di Telecom Dati SL, contenente il sollecito di pagamento, nel quale è addebitata anche una "*tassa di pagamento tardivo*" pari 5%.

35. Concorre, infine, ad aumentare il carattere aggressivo della pratica, integrando una violazione dell'art. 25, comma 1, lettera *e*), del Codice del Consumo, il fatto che Dati Telecom non si limita solo ad inviare, rispettivamente, i solleciti di pagamento, ma procede anche a minacciare le microimprese che non intendono saldare le somme richieste, con espressioni che lasciano intendere la loro volontà di agire in giudizio per il recupero coattivo del credito: Dati Telecom, infatti, usa espressioni quali "*Trascorsa questa scadenza la domanda di ingiunzione di pagamento europea verrà inoltrata all'organo giurisdizionale competente senza ulteriore avviso*", idonee a ingenerare nelle microimprese un'indebita pressione¹³.

¹³ Cfr., in particolare, docc. nn. 66, 67, 68, 72.

iii) Conclusioni

36. In conclusione si ritiene che le condotte tenute da Dati Telecom, unitariamente dirette all'ottenimento del pagamento di un servizio non consapevolmente richiesto dalle microimprese, violino il disposto di cui agli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettera *e*), nonché 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo. La contrarietà alla diligenza professionale da parte di Dati Telecom si ravvisa nel fatto che, tanto la creazione unilaterale degli *account* riferibili alle microimprese, all'interno del *database online*, quanto le modalità con le quali viene realizzata la comunicazione commerciale rivolta alle stesse, costituiscono dei meccanismi di cui il professionista spagnolo si serve per condizionarne indebitamente il processo decisionale, inducendole a porre in essere una scelta di consumo che non avrebbero altrimenti assunto.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

37. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

38. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa. Al riguardo, va considerato che il professionista non ha fornito i propri dati contabili nel corso del procedimento.

39. Con riguardo alla gravità della violazione posta in essere da Dati Telecom, si tiene conto nella fattispecie in esame della modalità di penetrazione della pratica da parte del professionista che si è avvalso di strumenti quali la posta ordinaria per raggiungere in modo mirato le microimprese e di *internet*, ove è allocata la banca dati, che a parere dell'AGCOM è strumento particolarmente idoneo ad influenzare la realizzazione della pratica commerciale in esame nonché si è tenuto conto della diffusione sull'intero territorio nazionale della pratica stessa, in quanto come si evince dai documenti in atti, e in particolare dalle decine di segnalazioni ricevute, il professionista spagnolo ha registrato, nel corso della sua attività, i dati di numerosissime microimprese, residenti nelle varie regioni italiane, alle quali ha successivamente inviato una comunicazione commerciale non richiesta. Risulta altresì rilevante l'elevato pregiudizio economico, in considerazione del livello del prezzo dei servizi offerti da Dati Telecom, e delle dimensioni economico-finanziarie delle microimprese, in quanto per l'abbonamento biennale l'importo richiesto è pari a 1.155 euro.

40. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale di Dati Telecom è stata posta in essere almeno a partire dal mese di dicembre 2014 ed è continuata almeno fino al luglio 2015, mese in cui è pervenuta l'ultima segnalazione.

41. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Dati Telecom S.L. nella misura di 500.000 € (cinquecentomila euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame, posta in essere da Dati Telecom S.L. risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettera *e*), nonché 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante il ricorso a tecniche di indebito condizionamento, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico delle microimprese, costringendole a sottoscrivere un

servizio non richiesto di annunci pubblicitari a pagamento ed esigendone il pagamento mediante l'invio di ripetuti solleciti;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Dati Telecom S.L. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettera e), nonché 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Dati Telecom S.L. una sanzione amministrativa pecuniaria di 500.000 € (cinquecentomila euro);

c) che Dati Telecom S.L. comunichi all'Autorità, entro il termine di novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella
